



*spese d'esecuzione ed agli interessi, anche ex art. 2749 cc e che il credito beneficia del privilegio legale della collocazione sussidiaria ex art. 2776 cc; 3. che, in ogni caso, anche per subordine, la quota di credito relativo alle spese legali di cui al procedimento esecutivo presso terzi, come specificato in atti, è privilegiato ai sensi dell'art. 2755 cc.; che quella relativa alle spese legali di cui al pignoramento immobiliare specificato in atti, è privilegiato ai sensi dell'art. 2770 cc; B. in ogni caso, accertare il credito come sopra liquidato, riconoscendo ad esso il migliore e più favorevole privilegio previsto di legge; C. in ogni caso, dichiarare che l'accertamento di entità e privilegio del credito de qua, fa stato, è pienamente opponibile e vincola, ad ogni effetto e conseguenza, sia la debitrice che la procedura del concordato preventivo n. 8/2019 pendente innanzi al Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, sezione fallimentare, e tanto anche a valere sul piano del concordato in tale sede approvato e/o omologato e/o in ipotesi modificato o comunque posto in esecuzione”.*

A sostegno della domanda, in ordine alla natura del proprio credito, deduceva che, con contratto stipulato in data 29/6/2012, la società

avesse acquistato dalla

, società consortile a r.l. costituita tra produttori agricoli (di seguito solo ), il quantitativo di pomodoro della raccolta dell'anno 2012, come specificato nelle fatture n.600016 del 31/8/2012, n.600047 del 30/9/2012, n.600048 del 30/9/2012, rimanendo così sua debitrice per il complessivo importo di € 494.300,01. Credito ceduto, con atto del 16/1/2013, alla la quale, con nota del 13/6/2013, notificava alla debitrice l'avvenuta cessione, sollecitandola all'adempimento. Con successiva scrittura privata autenticata del 30/7- 6/8 del 2013, riconosceva detta cessione e si dichiarava debitrice nei confronti della per € 494.300,01, cedendole salvo buon fine, ad estinzione parziale del proprio debito, un proprio credito iva pari ad € 250.000,00, riconoscendosi debitrice per la residua somma di € 244.300,01. Affermava di aver ottenuto, a seguito dell'inadempimento di , decreto ingiuntivo n. 1341/2014 dal Tribunale di Nocera Inferiore, dichiarato esecutivo il 30/12/2015, ed aver promosso pignoramento presso terzi nei confronti di , in ragione del credito vantato nei suoi confronti da per il mancato pagamento di canoni per l'affitto di ramo d'azienda di cui al contratto del 29/1/2016. Procedimento conclusosi con ordinanza di assegnazione del 12/02/2019 in favore di per l'importo di €150.000,00 oltre accessori, da corrispondersi nel termine di venti giorni dalla sua notificazione, avvenuta il 14/2/2019. Rimasta inadempiente, notificava a , in data 30/5/2019, quale sua diretta debitrice, il provvedimento di assegnazione munito di formula esecutiva in uno al precetto di pagamento di € 157.191,87, oltre interessi legali e spese, nonché successivamente, in data 14/6/2019, pignoramento immobiliare. Apertasi la fase di vendita, in data 4/2/2020, il procedimento veniva sospeso, avendo l'esecutata, proposto ricorso per l'omologa del concordato preventivo in bianco, nell'ambito della cui procedura, proponeva domanda di precisazione del credito chiedendo l'ammissione in via privilegiata per € 178.070,99, comprensiva della somma portata dal

decreto di assegnazione e dalle spese dei restanti titoli, il quale tuttavia veniva ammesso per il minor importo di € 169.271,79 in chirografo. Deduceva dunque l'erronea qualificazione e quantificazione del credito, dovendo riconoscersi agli importi oggetto di assegnazione il privilegio di cui all'art. 2751 bis comma 1 n.5 bis c.c. ovvero il privilegio generale sui mobili ai crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti agricoli, in ragione della natura del credito originario, nascendo dal commercio di prodotti agricoli, nonché della natura di società agricola sia di \_\_\_\_\_ che di \_\_\_\_\_. Affermava dunque la estendibilità del privilegio, ex art. 2749 c.c., anche alle spese per le azioni esecutive intraprese, nonché agli interessi da ritardo, ed in quanto credito munito di privilegio generale, ex art. 2776 c.c. - in caso d'infruttuosa esecuzione sui mobili – anche il diritto alla collocazione sussidiaria sugli immobili. Deduceva inoltre la natura privilegiata della somme concernenti l'attività giudiziaria espletata nell'ambito della procedura esecutiva, ai sensi dell'art. 2749 c.c., ed in ogni caso cui all'art. 2755 c.c., e comunque ex art. 2770 c.c., anche ai crediti per le spese legali di cui al richiamato pignoramento presso terzi e della fase incidentale di accertamento dell'obbligo del terzo, come liquidati dal GE.

Con comparsa di risposta depositata il 31.3.2022 si costituiva \_\_\_\_\_, chiedendo *“il rigetto della domanda, con vittoria di spese, diritti ed onorari, maggiorazione del 15% per spese generali, iva e cpa”*.

A sostegno della propria comparsa deduceva la corretta collocazione in chirografo del credito vantato da \_\_\_\_\_ quantificato nel minor importo di € 169.271,79, così come sostenuto anche dal Commissario giudiziale nominato nella procedura di concordato preventivo, dr. Pasquale Miano, nella propria relazione ex art. 172 l.f., nonché nelle note rese all'esito della richiesta di chiarimenti. Deduceva infatti che, nascendo, il credito di \_\_\_\_\_ nei confronti di \_\_\_\_\_ da una procedura di pignoramento presso terzi - in cui \_\_\_\_\_ era per l'appunto il terzo pignorato - ai fini del riconoscimento del privilegio richiesto in sede di concordato dovesse farsi riferimento alla natura del credito oggetto di assegnazione vantato da \_\_\_\_\_ (debitore di \_\_\_\_\_ nei confronti di \_\_\_\_\_ (terzo pignorato), concernente canoni maturati nell'ambito di un contratto di affitto di ramo di azienda di proprietà della \_\_\_\_\_ non già a quello ceduto da \_\_\_\_\_, che traeva origine da una fornitura di prodotti agricoli, con la conseguente esclusione del privilegio richiesto da \_\_\_\_\_ ex art. 2751 bis, comma 1, n. 5 bis, c.c. e del privilegio generale sui beni mobili della \_\_\_\_\_. Deduceva inoltre non potersi riconoscere il privilegio ex art. 2770 c.c. sulle spese di giustizia relative all'attività esecutiva, in quanto non soddisfatti del duplice requisito richiesto dalla norma, non essendo riconducibili ad atti utili per la massa dei creditori ovvero ad atti senza i quali il ceto creditorio – nel suo complesso – non avrebbe avuto la possibilità di soddisfarsi sui beni del debitore.

Non avendo, le parti, articolato mezzi istruttori, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.1.2023.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente occorre affermare che \_\_\_\_\_ ha correttamente introdotto un autonomo giudizio ordinario volto al riconoscimento della natura privilegiata del credito vantato nei confronti di \_\_\_\_\_, invece collocato in chirografo nell'ambito della procedura di concordato preventivo introdotta da quest'ultima.

Occorre infatti rammentare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la sentenza di omologazione del concordato preventivo, per le particolari caratteristiche della procedura che ad essa conduce, determina un vincolo definitivo in ordine alla riduzione quantitativa dei crediti, ma non comporta la formazione di un giudicato in ordine all'esistenza, all'entità ed al rango (privilegiato o chirografario) dei crediti ed agli altri diritti implicati nella procedura; essa, infatti, non presuppone un accertamento giurisdizionale dei crediti, ma una verifica amministrativa, avente carattere meramente deliberativo e volta esclusivamente a consentire il calcolo delle maggioranze richieste ai fini dell'approvazione della proposta, e non esclude quindi la possibilità di promuovere successivamente un ordinario giudizio di cognizione nei confronti dell'impresa in concordato, al fine di far accertare il proprio credito ed il privilegio che eventualmente lo assiste (cfr. Cass., Sez. 1, 14 febbraio 2002, n. 2104; 22 settembre 2000, n. 12545; 17 giugno 1995, n. 6859; Trib. Padova n. 18.5.2016).

Deve infatti ritenersi che l'unico strumento idoneo a riconoscere il diritto di credito in modo incontrovertibile (esistenza, entità, rango, opponibilità), sia nell'ambito della procedura concordataria, che nella fase di liquidazione, sia un autonomo giudizio di accertamento (Cass. n. 2560/1987; Cass. Sez. Unite, n. 7562/1990). Infatti solo l'eventuale sentenza definitiva favorevole al creditore potrà avere l'effetto di includere il credito nel passivo concordatario, con conseguente obbligo degli organi della procedura di tenerne conto nella distribuzione delle risorse che compongono l'attivo (Trib. Bergamo, 12.2.2015), in quanto la sentenza emessa è destinata a fare stato ai fini della liquidazione concordataria (Cass., n. 2234/1987).

Passando al merito, la domanda attorea appare infondata e va rigettata per quanto di ragione.

In ordine alla quantificazione del credito, appare corretta quella operata dal Commissario giudiziale nell'ambito della propria relazione ex art. 172 l.f., ammontante ad € 169.271,79, rettificata rispetto alla originaria previsione del piano, concernente le somme oggetto di precetto notificato a seguito dell'ordinanza di assegnazione conclusiva del procedimento di pignoramento presso terzi attivato da \_\_\_\_\_ nei confronti di \_\_\_\_\_, da cui risultano esclusi i soli interessi maturati successivamente alla presentazione della domanda di concordato, che, peraltro recava l'importo di € 170.439,75 e non di € 178.070,99.

Per quanto poi attiene alla qualificazione del credito, la parte attrice ha sostenuto la sussistenza del privilegio di cui all'art. 2751 bis co. 1 n. 5 bis c.c. sulla scorta di due elementi, uno soggettivo, afferente la qualifica di società agricola sia della originaria cedente, sia della \_\_\_\_\_, ed uno oggettivo, concernente l'obbligazione sottostante il credito originario, nascente da una fornitura di prodotti agricoli, nella specie di pomodori.

Alla luce delle allegazioni di parte attrice occorre innanzitutto osservare come la giurisprudenza di legittimità abbia escluso la sussistenza del privilegio invocato in ragione del solo elemento soggettivo, affermando che il privilegio di cui al n. 5-bis dell'art. 2751-bis cod. civ., con cui il legislatore ha superato la distinzione tra cooperative (e consorzi) di produzione e lavoro in agricoltura e cooperative di imprenditori agricoli per la trasformazione e alienazione dei prodotti, con conseguente irrilevanza della dimensione quantitativa dell'impresa e della struttura organizzativa, non risulta fondato sulla sola qualifica soggettiva del creditore (cooperativa o consorzio agrario iscritto nel relativo registro), ma sulla natura oggettiva del credito, ovvero sul fatto che esso derivi dall'attività nella quale si esplica la funzione cooperativa specialmente tutelata dal legislatore (Cass. Civ. n. 22199/2013).

Aderendo a tale orientamento, deve dunque ritenersi inconferente la riconducibilità della titolarità del credito ad una società cooperativa che sia essa cedente o cessionaria.

Ciò detto, appare altresì carente l'elemento oggettivo, considerata la natura stessa del credito nascente dal rapporto intercorrente tra \_\_\_\_\_, terzo pignorato, ed il debitore principale, trattandosi di un credito nascente da procedura di pignoramento presso terzi.

Difatti, sebbene l'azione svolta dal creditore ex art. 543 c.p.c., secondo la costante giurisprudenza, debba ritenersi esercitata *iure propri* e non in via surrogatoria, in quanto essa non mira ad accertare il rapporto tra il debitore ed il terzo ma a conseguire il risultato necessario alla prosecuzione della procedura espropriativa con un accertamento strumentale a definire l'appartenenza al debitore delle cose o delle somme - anche sotto il profilo quantitativo - per come esse sono indicate in pignoramento, e non può estendersi oltre il contenuto della enunciazione compiuta dal creditore nell'atto di cui all'art. 543 c.p.c. (cfr. Trib. Torre Annunziata n. 2540/2014), da ciò non può discendere una "*traslatio*" del privilegio che accompagna il credito vantato dal creditore precedente nei confronti del debitore principale, su quello che quest'ultimo vanta nei confronti del terzo pignorato, in forza del quale sia stato eseguito il pignoramento stesso.

Appare infatti condivisibile la ricostruzione offerta dalla parte convenuta, avallata peraltro dal Commissario in sede di relazione ex art. 172 l.f. allegata alla comparsa di costituzione, e meglio specificata nelle note rese a chiarimenti, secondo cui, ai fini della collocazione del credito in sede di concordato preventivo, deve guardarsi al credito che \_\_\_\_\_ (debitore principale di \_\_\_\_\_ per effetto della intervenuta cessione di \_\_\_\_\_), vantava nei confronti di \_\_\_\_\_ e delle richieste effettuate.

Ebbene tale credito nasce dal mancato pagamento di canoni di locazione, per € 150.00,00 da parte di \_\_\_\_\_, in forza di un contratto di affitto di ramo d'azienda, non già dalla fornitura di prodotti agricoli, di guisa che deve escludersi il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis co. 1 n. 5 bis c.c. per le somme ivi indicate.

Da tale esclusione discende anche la non applicabilità del privilegio, ex art. 2749 c.c. agli interessi da ritardo ed alle spese accessoria.

Deve altresì escludersi il privilegio previsto dall'art. 2755 c.c., atteso che nel

caso di specie, le spese sostenute per l'azione esecutiva spiegata da nei confronti di , non possono ritenersi sostenute per la tutela di un interesse della massa dei creditori, bensì un interesse suo proprio.

Deve infatti sottolinearsi che la locuzione "spese di giustizia" di cui al citata disposizione, seppur riferita a tutte quelle spese che il creditore sia stato costretto a sostenere per la realizzazione del suo diritto anche senza l'intervento del giudice, vada intesa come comprensiva delle spese per i soli atti conservativi o di espropriazione di beni mobili compiuti nell'interesse comune dei creditori; nel senso che devono avere, almeno potenzialmente, l'attitudine di riuscire vantaggiose per la massa dei creditori. Se fossero fatte nell'interesse esclusivo del creditore procedente, questi non potrebbe invocare il privilegio in esame, ma del caso quello diverso di cui fosse munito il suo credito, come si è visto nella spiegazione dell'art. 2749 del c.c., che, per le ragioni già esposte deve essere a sua volta escluso.

Né può riconoscersi il privilegio richiesto ex art. 2770 c.c., per le medesime ragioni pocanzi esposte per la esclusione del privilegio di cui all'art. 2755 c.c., non potendo riconoscersi una utilità conservativa a vantaggio della massa dei creditori delle spese sostenute per le attività concernenti la procedura esecutiva.

In conclusione, la domanda attorea va integralmente rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda od eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

1. Rigetta la domanda proposta da nei confronti di ;
2. Condanna alla refusione delle spese processuali in favore di che si liquidano in € 7.202,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Santa Maria Capua Vetere, 11 giugno 2023

Il Giudice  
dott. Elisabetta Bernardel